



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 36 DEL 29/02/2024

Settore proponente: Ambiente ed ecologia

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEI COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA) IN CENTRO ABITATO E RELATIVE DISPOSIZIONI PER L'IGIENE ED IL DECORO URBANO

Il Sindaco

PRESO ATTO che sono pervenute segnalazioni e lamentele, concernenti disagi e danni che i colombi arrecano agli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento agli edifici ubicati nel Centro Storico;

PREMESSO che il Comune di Piove di Sacco:

- ha effettuato nel periodo 2019-2020 una campagna di controllo e contenimento della popolazione di colombo di città, tramite ditta specializzata, che ha notevolmente ridotto il numero degli esemplari presenti;
- al fine di dissuadere la presenza di colombi nel centro storico, ha avviato una serie di interventi a protezione dei propri palazzi in via Garibaldi (palazzo Pinato-Valeri, di recente ristrutturazione, il Centro d'Arte e Cultura "Diego Valeri", dove ha sede la biblioteca comunale, nonché Palazzo Jappelli, sede municipale, collocato ai margini della via e presso la Pescheria) ed ha chiesto ad alcuni soggetti privati di agire anche sui propri palazzi, in modo da ottenere un effetto coordinato di dissuasione;

CONSIDERATO che l'ambiente urbano fornisce al colombo un surrogato del suo habitat naturale, offrendo condizioni favorevoli alla sopravvivenza e alla riproduzione, quali:

- la limitata/mancanza di predatori, competitori e ridotta selezione naturale;
- l'elevata prolificità;
- l'abbondante presenza di cibo;
- la possibilità di accesso per la nidificazione ai luoghi come campanili, sottotetti, cornicioni, edifici non presidiati, ecc...;

RICONOSCIUTO che l'aumento incontrollato di tali specie comporta conseguenze negative di carattere:

- ambientale, quale la compromissione dell'igiene e del decoro urbano a seguito della concentrazione di deiezioni e guano misto a piume e/o la compromissione del patrimonio storico-artistico esposto in aree aperte dovute alla deiezioni acide rilasciate dai colombi su monumenti;
- sanitario in quanto i colombi possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura (batterica, micotica, protozoaria, zecche,...), ancorché non sia dimostrata un'elevata capacità trasmissiva da parte del colombo sull'uomo; il rischio appare quindi limitato quando si adottano le normali norme igieniche, ad eccezione di alcune categorie di



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

persone (immunodepressi, anziani, bambini) che possono essere maggiormente recettivi alle infezioni veicolate dai colombi;

- ecologico, perché il colombo può competere con altre specie selvatiche sinantropiche per i siti riproduttivi, pertanto bisogna considerare di impedire l'utilizzo dei fori per la costruzione di nidi senza limitarne l'accesso alle altre specie competitive naturali del colombo;
- agricolo, poiché, nel corso dell'intero ciclo biologico della pianta coltivata, il colombo può provocare danni che possono interessare uno o più stadi di sviluppo della coltura (semina, emergenza, maturazione granella), in funzione della specie vegetale attaccata;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 971 del 13 luglio 2021 recante "Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17), con la quale è stato approvato il Piano di controllo del Colombo di città nel territorio regionale per il quinquennio 2021-2025;

CONSIDERATO che:

- la presenza di colombi allo stato libero nel territorio comunale, in particolare nel centro urbano del capoluogo, è tale da costituire un rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per i danni a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado ai monumenti e, in generale, per i problemi di decoro urbano ed insudiciamento di balconi, marciapiedi e strade;
- esiste l'abitudine da parte di alcune persone di distribuire cibo ai colombi di città e che tale condotta contribuisce ad attirare un gran numero di esemplari, con le conseguenti problematiche su esposte;
- a partire da maggio 2023, è stata avviata una nuova campagna di controllo e contenimento della popolazione di colombo di città, tramite ditta specializzata, al fine di ridurre il numero degli esemplari presenti;

RITENUTO di dover adottare misure finalizzate al contenimento del numero di colombi e conseguente salvaguardia delle specie selvatiche sinantropiche, al fine di limitare i rischi di natura igienico-sanitaria per la cittadinanza e conservazione del decoro urbano di edifici, strade e monumenti;

RAVVISATA la necessità di intervenire in modo efficace, seguendo le modalità previste dal Piano di controllo del Colombo di città, al fine di risolvere le problematiche causate dai colombi in ambito urbano;

VISTO:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- la L.R. 25 luglio 2008, n. 9 che ha modificato l'art. 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993 con l'estensione del controllo della fauna selvatica anche alla "fauna domestica inselvaticata", nello specifico il colombo;
- il vigente Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città e per la civile convivenza, in particolare quanto previsto dall'art. 22;

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3-bis e 71, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3, D.Lgs. 39/1993).



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

RICHIAMATI l'articolo 30 e 36 del regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

per tutte le motivazioni di cui in premessa,

1) il divieto a chiunque di somministrare o abbandonare volontariamente, granaglie o altro alimento appetito dai colombi su tutto il territorio, con particolare attenzione nel centro abitato del capoluogo nel centro storico;

2) a tutti i proprietari e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e/o stazionamento dei colombi situati nel centro abitato del capoluogo come definito ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed ii. con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 18.05.2004 e successivi aggiornamenti, indicato nell'allegata planimetria, che provochino problemi igienico sanitari, nonché sporczia sulle pareti degli edifici e/o sul suolo privato e pubblico, di provvedere a propria cura e spese all'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno degli edifici, mediante l'uso di metodi ecologici con le seguenti prescrizioni:

- esclusione da qualsiasi intervento del terzo sommitale di torri, campanili e altri edifici storici molto prominenti ovvero nelle parti sovrastanti i 40 m di altezza;
- limitatamente agli edifici storici l'ostruzione dei fori da effettuare con criteri selettivi usando una maglia in rete rigida non inferiore a 6 cm ovvero barriere contenenti un foro di 6 cm nel terzo inferiore della barriera oppure ancora l'inserimento nella cavità di un "tondino" verticale posizionato centralmente;
- qualora siano note presenze di specie significative nelle situazioni che verrebbero ad essere precluse alla nidificazione, di adottare azione volte alla loro tutela;
- evitare di eliminare le possibilità di accesso nei siti più idonei al barbagianni, specie animale la cui presenza è di per sé garanzia di assenza di nidificazioni di piccione;

3) di garantire il decoro dei propri beni, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Edilizio comunale e dell'art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana e a porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, pur nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in termini di benessere degli animali, quali:

- la rimozione delle deiezioni e di ogni altro rifiuto derivante dalla presenza dei piccioni, accumulatasi in edifici, stabili o aree urbane (pubbliche, quali strade e marciapiedi, e private) e la conseguente accurata disinfestazione dei siti;
- l'installazione di idonei sistemi di dissuasione nei posatoi abituali negli edifici, quali cornicioni, gronde, fori, fasce marcapiano, frontali, sporgenze, aggetti, rientranze di qualsiasi natura ecc..., al fine di impedire lo stazionamento dei colombi;

AVVISA

che l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000:

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3-bis e 71, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3, D.Lgs. 39/1993).



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

- relativamente al punto 1) dalla data di emanazione della presente ordinanza;
- relativamente ai punti 2) e 3) decorsi 30 (trenta) giorni dall'emanazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia efficacia temporale a far data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e venga adeguatamente pubblicizzata tramite il sito internet comunale ed affissione alle bacheche comunali.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni .

Copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

- Copia della presente ordinanza venga notificata a:
- Comando Polizia Locale di Piove di Sacco;
- Azienda ULSS n. 6 Euganea – Servizio Igiene e sanità pubblica
- Azienda ULSS n. 6 Euganea – Servizio di Igiene Urbana Veterinaria

Il Responsabile del Procedimento: Alessandro Campalto

Il Sindaco
Lucia Pizzo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*